



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA CCI ANNO 2025

III.1-Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.1.1 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

È opportuno premettere che il nuovo CCNL Funzioni Locali 2019-2021 sottoscritto in data 16/11/2022 ha disciplinato, agli artt. 79 e seguenti, sia le modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate a decorrere dall'anno 2023, disapplicando le clausole di cui al precedente articolo 67 CCNL 21/5/2018.

Risorse storiche consolidate

L'art. 67, al comma 1, del CCNL 21/5/2018 prevede che, "1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un **unico importo consolidato** di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004

Con le determinazioni dirigenziali n.1887/08 e 287/09 si è proceduto alla ricognizione dichiarativa della consistenza del fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente.

L'importo unico consolidato (art. 67, comma 1 CCNL 21/5/2018), relativo all'anno 2017, certificato

nella misura di euro **1.545.625,29**, è già comprensivo delle seguenti risorse:

- dei differenziali degli incrementi per progressioni economiche orizzontali relative all'anno 2017 di cui all'art. 67, comma 2, lett.b, per euro 4.182;
- delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22/1/2004 (pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001) pari a euro 13.512,04, destinate al finanziamento di una posizione di alta professionalità, di cui all' 10 del CCNL 22/1/2004, identificata nella posizione organizzativa denominata "Ufficio Legale"; tale somma era già inserita nelle precedenti annualità.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, del CCNL 21/5/2018, l'importo unico consolidato è stato incrementato, dall'esercizio 2019, delle seguenti risorse:

lett. a) di un importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale (esclusi i dirigenti) in servizio alla data 31/12/2015. Tenuto conto di quanto previsto dal parere Mef-Rgs prot.n. 169507 del 20/6/2018 secondo cui "Si ritiene, pertanto, che tale incremento spetti alle province dove tale personale era in servizio a quella data e non alle Regioni dove tale personale è stato successivamente trasferito...", e preso atto che il personale in servizio a tale data era pari a 285 unità, l'importo da destinare al fondo 2019 ammonta a euro **23.712,00**;

lett. b) differenziali degli incrementi per progressioni economiche orizzontali relative all'esercizio 2018, ed aggiornato nell'anno 2019, con riferimento alle 13 mensilità, per un totale di euro 13.673,10. Ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21/5/2018, e della successiva deliberazione Corte dei conti Sezione Autonomie n. 19/2018, tali incrementi del fondo in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti;

lett. c) inserimento a consuntivo delle RIA e assegni ad personam annualizzati relativi al personale cessato **nell'anno 2024 pari a euro 1.139,06**, che si aggiungono ai dati relativi all'anno 2018 pari a Euro 23.192,65, all'anno 2019 pari a Euro 10.123,51, all'anno 2020 pari a Euro 5.720,52, nell'anno 2021 pari a euro 9.865,05 e nell'anno 2022 pari a Euro 11.510,11, nell'anno 2023 pari a Euro 2.787,98;

ART. 79, COMMA 1, LETT.B) CCNL 16/11/2022 - 84,50 per dipendente in servizio al 31/12/2018 euro 18.336,50;

ART. 79, COMMA 1, LETT.D) CCNL 16/11/2022 - differenziali stipendiali dal 1/4/23 annualizzato per il 2024 euro 15.969,59;

ART. 79, COMMA 1-BIS, CCNL 16/11/2022 - differenziali stipendiali dal 1/4/23 B1-B3 D1-D3 - annualizzato per il 2024, euro 95.101,76;

Art. 79, comma 1, lett. C) incremento dotazione organica personale CPI (fuori limite art. 23, c.2, d.lgs. 75/2017) euro **220.900,62 - da verificare a consuntivo**;

Art. 79, comma 1, lett. C) Nuove assunzioni art. 33, comma 1-bis, DL 34/2019 **75.831,56 da verificare a consuntivo**;

Il Collegio dei Revisori dell'Ente, con parere n. 11 del 14/6/2018, ha certificato il limite delle risorse decentrate riferito all'esercizio 2016 secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, al netto delle voci non soggette a limite, quantificandolo in euro 1.053.760,00;

L'art. 33 del D.L. 34/2019, al comma 2-bis, prevede che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Il parere MEF prot.n. 179877 del 1/9/2020 nel quale viene definita la metodologia di incremento dei fondi alla luce del DL 34/2019;

Il personale in servizio al 31/12/2018, conteggiato prendendo a riferimento il numero di mensilità risultanti dalla tabella 12 del conto annuale 2018 (escluso segretario e dirigenti) e diviso per 12 mensilità, è pari a 207 con arrotondamento all'unità superiore;

La previsione ex ante del personale che verrà assunto in corso d'anno sulla base del piano triennale del fabbisogno di personale 2025 (escluso il personale del piano di potenziamento dei centri per l'impiego), tenuto conto altresì dei cessati, è pari a **230** unità;

In via previsionale, salvo successiva verifica a consuntivo, il limite per l'anno 2025 è

adeguato in aumento, nella misura di euro **107.088,00**, ripartiti in misura proporzionale tra fondo dipendenti (euro **75.831,56**) e fondo p.o. (euro **31.256,44**) e pertanto il limite complessivo è rideterminato in euro **1.160.848,00**, con riserva di valutare in sede di contrattazione decentrata la destinazione di tali risorse.

III.1.2 Sezione II - Risorse variabili

- ENTRATE CONTO TERZI O UTENZA O SPONSORIZZAZIONI (Art. 43 Legge n. 449/97) **euro 54.180,69 (dato da certificare a consuntivo).**
- INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (Art.113 D.Lgs n. 50/2016): **euro 3.489,33 (dato da confermare a consuntivo).**
- RISPARMIO LAVORO STRAORDINARIO (Art. 79, comma 2, lett. d CCNL 16/11/2022) pari ad **euro 35.154,37.**
- QUOTE ONORARI AVVOCATO: **(dato da confermare a consuntivo)** (comprensivi sia dei compensi derivanti da cause favorevoli con spese compensate e compensi derivanti da cause favorevoli con spese recuperate dall'ente) **euro 3.960,29;**
- INTEGRAZIONE 1,2% del monte salari anno 1997 (art. 67, comma 3, lett. h, CCNL 21/5/2018) pari ad **euro 78.235,03** (previsti 78.235,03 M.S. 1997: euro 6.519.586,11).
- SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE (Art. 80, comma 1 u.p., del CCNL 16/11/2022). Come previsto dall'art. 80, comma 1, ultimo periodo, le eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1, non integralmente utilizzate (parte stabile) vengono destinate ad incremento della performance individuale nel medesimo anno. L'importo è pari 0,00.
- IMPORTI UNA TANTUM di cui all'art. 67 comma 3 lett. d, corrispondenti alla frazione di RIA riferita alle mensilità residue non corrisposte nel 2023 dopo le cessazioni dal servizio del personale, ed ammontanti a complessivi **euro 564,23.**
- Risorse aggiuntive progetti specifici **euro 9.000,00** (art. 79 comma 2 lett.C - CCNL Funzioni Locali 2019-2021 del 16/11/2022).
- ART. 79, COMMA 3, CCNL 16/11/2022,22 MONTE SALARI 2018 - quota 2024 pari ad euro 7.929,66.

III.1.3 Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Parte Fissa

- Decurtazione parte fissa per trasferimento personale ATA: **Euro 111.117,86;**
- Decurtazione parte fissa per trasferimento n. 25 dipendenti all'Azienda Speciale per la formazione FOR.MA. a decorrere dal 01 dicembre 2014: **Euro 78.008,58;**
- Decurtazione art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010 (convertito in L. N. 122/2010), come modificato **dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147 del 27/12/2013**, Riduzione operate nell'anno 2014 per effetto dell'art. 9, comma 2-bis, DL 78/2010: **Euro 141.332,26;**
- Riduzione sulla parte stabile del fondo in proporzione al personale cessato a qualunque titolo nel corso del biennio 2015-2016, **in forza dell'art. 1, comma 421, della Legge N. 190/2014** (pensionamenti, mobilità esterne, etc..), nella misura di Euro: **323.040,37** (di cui euro 170.036,55 relativi all'anno 2015 ed euro 153.003,82 relativi all'anno 2016), secondo le modalità indicate nel parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 19097 del 7/3/2016 in risposta al quesito della Provincia di Mantova del 29/5/2015 (la decurtazione deve essere operata in misura corrispondente alla media delle risorse attribuite ad ciascuna unità di personale nell'anno precedente la cessazione avendo cura, per l'anno di cessazione, di effettuare la decurtazione in proporzione al periodo non lavorato da ciascun dipendente cessato).
- Riduzione sulla parte stabile del fondo in proporzione al personale cessato per effetto del trasferimento a Regione Lombardia con decorrenza 01/10/2017 di n. 2 unità di personale in servizio sulla funzione disabilità sensoriale, ai sensi della L.R. 15/2017. **Decurtazione 2018 pari a euro 6.567,92** (decurtazione operata con le modalità sopra indicate del parere Mef).
- Decurtazione prevista dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21/5/2018, pari a Euro **281.308,00** corrispondente alle risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative, che dal 2018 sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti (art. 15, c. 5 CCNL 21/5/2018).
- Decurtazione personale trasferito Agenzia TPL a regime nel 2021 **pari a euro 3.121,26.**

Totale decurtazioni: euro 944.496,25

Parte Variabile

Nessuna decurtazione. Vedi decurtazioni già operate in parte stabile.

III.1.4 Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione,

determinato dal totale della **sezione III.1.1** ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III.1.3

EURO: **1.128.993,05**

Totale risorse variabili sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione III.1.2 ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III.1.3

EURO: **192.513,60** (compreso compensi legali e incentivi)

b) Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle due voci precedenti.

EURO TOTALE FONDO sottoposto a certificazione 1.321.506,65

III.1.5 Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

III.2 -Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

- 1) Indennità comparto quota a carico FONDO: **euro 119.150,28**
- 1a) Indennità comparto quota a carico FONDO CPI: **euro 32.078,64;**
- 2) Progressioni orizzontali storiche comprese PEO: **euro 375.024,81;**
- 3) differenziali B1-B3 e D1-D3 **euro 91.859,95;**
- 4) Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016: **euro 3.489,33** (da verificare a consuntivo);
- 5) Quote di onorari avvocati (sia per cause con spese compensate, sia con spese recuperate): **euro 3.960,29 (da verificare a consuntivo);**
- 6) Assegno personale progressioni tra le aree PV 2024 **euro 5.174,26.**

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

- 1) Indennità Accessorie (turno, reperibilità, maggiorazione oraria): **euro 46.598,61;**
- 2) Indennità condizioni lavoro (disagio, rischio, maneggio valori): **euro 18.427,56**
- 2a) Indennità condizioni lavoro CPI: **euro 10.808,67;**
- 3) Indennità servizio esterno euro **10.476,00**
- 4) Turno agenti euro **25.773,74;**
- 5) Indennità di responsabilità / professionalità: **euro 93.404,56**

5a) Indennità di responsabilità CPI solo potenziamento: **euro 4.875,00;**

6) Produttività/Performance individuale: **euro 263.961,64** (compreso ex cfp)

6a) Produttività/Performance individuale CPI: **euro 131.826,94**

7) Progressioni orizzontali 2025: **Euro 43.305,00 Ed Euro 3.555,00 per peo CPI**

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Nessuna destinazione ancora da regolare

III.2.3 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1

Euro 630.737,56

b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2

Euro 653.012,72

Euro Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3

Euro 37.756,37 (somme vincolate al potenziamento CPI ma non destinate)

c) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo).

Totale Euro 1.321.506,65

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

III.2.4 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventinatura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

L'utilizzo del fondo trova copertura nel Bilancio corrente agli specifici capitoli:

- capitolo 12190 "Fondo finanziamento trattamento accessorio";
- capitolo 12193 per "Oneri relativi al Fondo finanziamento trattamento accessorio;
- capitolo 12770 per "Irap sul trattamento accessorio del personale dipendente";
- capitolo 12190/10 "Retribuzione cpi";

- capitolo 12193/10 Oneri cpi”;
- capitolo 12770/10 Irap cpi”;
- capitolo 12196 per “Fondo lavoro straordinario” – FPV A/P;
- diversi capitoli del personale per quanto concerne le voci di PEO, comparto, e rispettivioneri e irap.

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivieconomici.

L'erogazione della performance individuale avviene sulla base del Sistema della performance della Provincia di Mantova, approvato con decreto presidenziale n. 46 del 4/6/2020, modificato con decreto presidenziale n. 120 del 30/9/2021 e successivamente aggiornato con decreto presidenziale n. 176 del 12/12/2024.

Pertanto, l'erogazione è subordinata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti dal PIAO approvati ad inizio anno, sulla base dei parametri e criteri individuati nel vigente sistema di valutazione.

c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

Si attesta che i criteri definiti nel presente CCDI all'art. 8, in conformità all'art. 14 del CCNL 2019- 2022 del 16/11/2022, sono coerenti con il principio di selettività, in quanto le progressioni economiche orizzontali sono destinate ad una quota limitata dei dipendenti, sulla base delle risultanze della valutazione della performance individuale.

III.3 -Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato nell'anno 2016

L'art. 23 comma 2 della Legge finanziaria 2017 stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”.

Dato atto quindi che, in via previsionale, salvo successiva verifica a consuntivo, il limite per l'anno 2025 è adeguato in aumento, nella misura di euro 107.088,00, ripartiti in misura proporzionale tra fondo dipendenti (75.831,56) e fondo p.o. (euro 31.256,44) e pertanto il limite complessivo è rideterminato in euro 1.160.848,00, con riserva di valutare in sede di contrattazione decentrata la destinazione di tali risorse;

Tenuto conto della norma sopra citata e delle circolari del Ministero Economie e Finanze che hanno definito le specifiche voci non soggette a tale limite, si rappresenta il confronto tra il fondo 2016 e il fondo 2025:

	FONDO ANNO 2016	FONDO ANNO 2025	DIFFERENZA

FONDO COMPLESSIVO (compresi incentivi progettazione e quote onorari avvocato)	1.023.712	1.321.506,65	+297.794,65
RISORSE NON SOGGETTE A LIMITE (*compresi differenziali peo, risorse CPI)	- 251.260	- 586.051,29	+334.791,29
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (art. 67,c.7, ccnl 21/5/2018)*compresi incrementi DL 34/2019 e CPI (non utilizzato)	281.308	425.049,83	+143.741,83

FONDO SOTTOPOSTO A LIMITE	1.053.760		
LIMITE RIDETERMINATO AI SENSI ART. 33, C.1-BIS, DL 34/2019 (*salvo verifica a consuntivo)	1.160.848,00	1.160.505,18	-342,82

Preso atto che il limite fondo 2016 è rideterminato, come da determinazione n.165 del 05/03/2025, in Euro 1.160.848,00, il fondo 2025 ai sensi dell'art. 23 comma 2 della Legge finanziaria 2017, **non supera il corrispondente importo.**

-Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

III.3.1 Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

In fase di approvazione del Bilancio corrente sono stati definiti gli stanziamenti dei capitoli riguardanti il trattamento accessorio del personale del comparto (12190 "Fondo finanziamento trattamento accessorio"; capitolo 12193 per "Oneri relativi al Fondo finanziamento trattamento accessorio"; capitolo 12770 per "Irap sul trattamento accessorio del personale dipendente", capitolo 12190/10 "retribuzione cpi, capitolo 12193/10 oneri cpi, capitolo 12770/10 irap cpi).

III.3.2 Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo 2016 risulta rispettato

Come sopra evidenziato (III.3- Modulo 3) il fondo anno 2025 non supera il corrispondente fondoanno 2016, così come adeguato in aumento con determinazione n.165 del 05/03/2025.

L'utilizzo del fondo trova copertura nel Bilancio corrente agli specifici capitoli:

- capitolo 12190 "Fondo finanziamento trattamento accessorio";
- capitolo 12193 per "Oneri relativi al Fondo finanziamento trattamento accessorio"
- capitolo 12770 per "Irap sul trattamento accessorio del personale dipendente"
- capitolo 12190/10 "Retribuzione cpi"
- capitolo 12193/10 Oneri cpi"
- capitolo 12770/10 Irap cpi"
- capitolo 12196 per "Fondo lavoro straordinario"
- diversi capitoli del personale per quanto concerne le voci di PEO, comparto, e rispettivi oneri e irap dando atto che in corso di esercizio, nelle diverse buste paga mensili, sono state già liquidate le somme per indennità di comparto, progressioni economiche, turni, reperibilità, etc.

Mantova, 01/04/2025

Il Segretario Generale
Dr.ssa Franceschina Bonanata

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni".